

## VERBALE N. 1 - D.D. 07.10.2020 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Associazione a.NO.a. - Associazione No Azzardo – La Nostra Rivincita ODV  
Via Don Orione 8/a – 33050 Santa Maria la Longa (UD)

Codice Fiscale 90021820304

mail [anoa.fvg@gmail.com](mailto:anoa.fvg@gmail.com)

pec [anoa@pec.csvfvg.it](mailto:anoa@pec.csvfvg.it)

tel. 389 6515106

L'Assemblea Ordinaria dei Soci dell' Associazione si è riunita in d. 07/10/2020 presso l'Oratorio di Santa Maria la Longa (UD) – in via Don Orione n. 4, con il seguente ordine del giorno:

- Relazione attività 2019
- Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
- Bilancio preventivo 2020 sospeso per le difficoltà derivanti dalla Pandemia.
- **Approvazione delle modifiche dello Statuto secondo le regole del Codice del Terzo Settore.**
- Aggiornamento sulle attività approvate in sede di CTA.
- Presentazione dei nuovi volontari.
- Cambio di sede per il gruppo di Mutuo-Aiuto.
- Comunicazioni riguardanti il fine mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.
- Varie ed eventuali.

Si allega al verbale la lista dei soci presenti e delle deleghe.

Il Presidente, dichiarata nulla la prima convocazione perchè non era presente la maggioranza dei soci, dichiara valida l'Assemblea in seconda convocazione fissata per le ore 18.00 d.d. 07/10/2020. L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci tramite posta elettronica e postale.

La Vice-Presidente Ariis Ornella legge e relaziona sulle attività 2019, sull'imminente apertura del Sito dell'Associazione, sui volontari che si occuperanno del suo aggiornamento e sul partenariato con l'Associazione ArtPort di Palazzolo dello Stella.

Il Segretario/Economo Cocco Rossella legge le attività e passività del Bilancio Consuntivo e il risultato positivo di euro 10.506,49.

Il Bilancio viene approvato all'unanimità con voti: 7.

Tutte le voci del Bilancio Preventivo sono in sospeso per le difficoltà derivanti dalla Pandemia. Si riportano all'anno 2021.

**Il Segretario legge le modifiche apportate allo Statuto secondo le regole del Codice del Terzo Settore.**

**Le modifiche vengono approvate all'unanimità con voti: 7.**

Si prendono accordi per la registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

La presentazione dei tre nuovi volontari non può avvenire in quanto non sono presenti.

Il Segretario relaziona sulle attività del CTA Bassa Friulana Orientale. In merito al bando emesso dalla Regione e sostenuto dal CTA, l'Associazione è disponibile per un partenariato.

Si conferma il cambio di sede per il gruppo di Mutuo-Aiuto. Nell'impossibilità di accedere causa disposizioni anti-Covid al Dipartimento Dipendenze di Palmanova, si è fatta richiesta e ottenuto di poter usufruire di una saletta presso l'Oratorio di S.Maria la Longa, provvedendo poi alla pulizia e sanificazione del locale.

Il 14/11/2020 scadrà il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Ci si confronta su quali potranno essere gli scenari per continuare a mantenere l'Associazione in essere. Nei prossimi mesi si contatteranno i nuovi volontari per una maggiore conoscenza e confronto, in previsione di una disponibilità ad essere eletti come Amministratori.

Il Presidente Fontana Giulio eletto dall'Assemblea Ordinaria d.d. 16/12/2016 con data effettiva dell'incarico 01.01.2017, si era reso disponibile per l'ordinaria amministrazione e il buon funzionamento dell'Associazione fino alla nomina del suo successore.

L'emergenza Covid ha impedito in seguito la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

Cit: Cassazione Civile sezione II n. 24214 d.d. 30.09.2019 "...non decade automaticamente dall'incarico e non perde i poteri allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma rimane in carica fino alla sua sostituzione. (Prorogatio)

La seduta termina alle ore 20,30

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Coco Rosello

Il Presidente

[Firma]

Allegati:

- Elenco dei presenti e deleghe
- Statuto in due copie firmate in originale
- Carta d'identità del Presidente
- Modello 69
- Modello AA5/6

Nota: I Bilanci Consuntivo e Preventivo si allegano alla cartella Libro Giornale 2019

REGISTRATO a UDINE il 15/12/2020  
AL N° 5412 SERIE 3 - PRIVATI N.A.  
Liquidati Euro ESENTE

IL FUNZIONARIO (\*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca  
Marco Bernaschi

[Firma]





### **ART. 3- Scopo - Finalità -**

L'Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attraverso lo svolgimento in via principale in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore Comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328. e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1. comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

#### **Art. 4 - Attività**

Le attività dell'Associazione sono riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione è costituita al fine di:

- Promuovere e sostenere attività d'informazione mirata alla promozione e protezione della salute.
- Prevenzione e sensibilizzazione alla dipendenza dal gioco d'azzardo.
- Promuovere la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private.
- Migliorare la qualità della vita delle comunità locali.
- L'Associazione fonda la propria attività in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC).
- In particolare , per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di attivare gruppi AMA per giocatori d'azzardo patologici in trattamento, sensibilizzare alla dipendenza dal gioco d'azzardo presso le comunità locali e presso istituzioni ed altre associazioni di volontariato.
- Lo svolgimento delle attività avviene avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in modo continuativo e gratuito.
- In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
- E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i

conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

- Lo svolgimento delle attività avviene "prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri
- associati o delle persone aderenti agli enti associati.

### **Art. 5 - Associati - Ammissione**

All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscono negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa domanda scritta da parte del richiedente. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'associato non ammesso ha il tempo di 60 giorni dalla comunicazione del diniego per presentare ricorso.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci

### **Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività dell'Associazione.
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

- Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e prevalentemente dal Consiglio di Amministrazione.
- I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
- Versare la quota associativa entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito ogni anno dall'Assemblea dei Soci. Le quote sociali, qualunque sia il momento dell'iscrizione, sono dovute per tutto l'anno in corso.
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi dell'Organo di Amministrazione.

### **Recesso ed esclusione**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

- Ciascun associato in qualsiasi momento può recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
- L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell' Organo di Amministrazione, svolga

attività di contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con delibera dell' Organo di Amministrazione.

- Il socio escluso potrà proporre ricorso a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente, entro 60 g. dal ricevimento della notifica di esclusione.

### **Art. 8 - Volontari**

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Legs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art.9 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati.
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmazioni realizzate nell'ambito dei fini statutari.
- Da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall' Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione.
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
- Eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale marginale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste)
- Dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

L'Assemblea prevede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i

propri associati.

### **Art.10- Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente;
  
- Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo – per i casi indicati dall'Art. 31 del D.Leg. 117/17);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo – per i casi indicati dall'Art. 30 c. 2 del D.Leg. n. 117/2017).

### **Art. 11 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. I neo associati hanno diritto di voto se sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell' Organo di Amministrazione con avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi

almeno un giorno dopo la prima, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta di 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea,

**L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:**

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del D.Leg. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione emanati dall'Organo di Amministrazione.
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata,, (3/4 dei soci) lo scioglimento (ex art. 21 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

- delibera sugli oggetti della Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

### **Art. 12 - L'Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea degli Associati, che può anche revocarli.

In caso di dimissioni o di decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno tre amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione telefonica o telematica con un preavviso di almeno otto giorni da recapitarsi a tutti gli amministratori, comunicando l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il

Vice-Presidente ed il Segretario.

Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per tre mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

**Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale**, pertanto le limitazioni di tale potere sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano

richiesta almeno tre amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di Amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Leg. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio verrà approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo Settore;
- redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione dell'attività svolta e i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;

- delibera sull'espulsione dei soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

### **Art. 13 - Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal

Vice-Presidente con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vice-Presidente.

### **Art. 14- Il Segretario**

L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Assemblea degli Associati.

Il Segretario coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli associati;

- è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e dell'inventario dei beni dell' Associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente;
- la mansione di economo può essere attribuita ad altro membro dell'Organo di Amministrazione.

### **Art. 15- L'Organo di controllo**

- L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
- L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
- L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

### **Art. 16 - Bilancio**

- L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall' Art. 14 c. 1 del D.leg. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il Bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Copia del Bilancio preventivo e consuntivo può essere richiesta da tutti gli associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e art. 3 del presente statuto.

Gli utili o avanzi di gestione , nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, statuto o regolamento operano in identico o analogo settore.

### **Art. 17 - Libri Sociali**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli art. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.



Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall' Organo di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili, attraverso la presa visione presso la sede dell'Associazione, al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

### **Art. 18 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.



In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

### **Art. 19 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi dall'Organo di Amministrazione e approvate dall' Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

## **Art. 20 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; scelto di comune accordo fra le parti contendenti, salvo contraddittorio, egli giudicherà entro 60 giorni dalla nomina.

## **Art. 21 - Disposizioni finali**

### **RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente Fontana Giulio  
[Signature]

Il Segretario Pacco Rosello  
[Signature]